

BGer 2C_776/2015 vom 13. Oktober 2015

Bundesgericht, 2015-10-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_776_2015

FR: TF 2C_776/2015 du 13 octobre 2015

IT: TF 2C_776/2015 del 13 ottobre 2015

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369; 138 III 471 consid. 1 pag. 475; 137 I 371 consid. 1 pag. 372).

E. 1.1

Il ricorrente ha omesso di precisare per quale via di diritto intendeva procedere. Tale imprecisione non gli nuoce se il suo allegato adempie le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 134 III 379 consid. 1.2 pag. 382; 133 I 300 consid. 1.2 pag. 302 con rinvii).

E. 1.2

In materia di misure coercitive la via ordinaria è quella del ricorso in materia di diritto pubblico (sentenza 2C_620/2015 del 31 luglio 2015 consid. 1.1 e rinvii). Il presente gravame, esperito in tempo utile (art. 100 LTF) da una persona tuttora in detenzione e quindi legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF), è pertanto ammissibile come ricorso di diritto pubblico.

E. 1.3

Nella propria replica il ricorrente solleva nuove critiche, segnatamente fa valere l'applicazione arbitraria dell'art. 106 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31) nonché la disattenzione dell' art. 5 Cost. e del Regolamento UE 604/2013 del 26 giugno 2013 con riferimento all'esecuzione del proprio rinvio dalla Svizzera in seguito alla reiezione delle sue domande di asilo. Sennonché detti argomenti esulano dalla procedura in esame e sono pertanto inammissibili.

E. 2.1

Nei considerandi dell'impugnata sentenza, il Tribunale amministrativo cantonale ha correttamente esposto le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti la carcerazione in vista di rinvio coatto, motivo per cui a tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione (cfr. sentenza cantonale consid. 2 pag. 3 seg.).

E. 2.2.1

Adducendo che non ha mai trafficato droga, contrariamente a quanto le autorità cantonali e federale implicate vorrebbero fare credere, il ricorrente contesta che siano dati i motivi per porlo in carcerazione in virtù dell'art. 75 cpv. 1 lett. b, c, g o h LStr. Tale argomentazione si rivela manifestamente infondata, visti i fatti accertati nel giudizio impugnato, che vincolano anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF).

E. 2.2.2

In effetti, come emerge dal giudizio querelato nonché dall'inserito di causa, il ricorrente è entrato in Svizzera sprovvisto di documenti di legittimazione. Dopo essersi visto respingere le sue due domande di asilo mediante due decisioni di non entrata in materia, egli ha continuato a risiedere illegalmente nel nostro Paese, venendovi condannato cinque volte per reati e contravvenzioni in materia di stupefacenti (consumo) e di legislazione sugli stranieri: per questi motivi ha dovuto pure espriare una pena detentiva. Interrogato dalla polizia ticinese egli ha poi dichiarato di non volere rientrare nel proprio paese di origine e di non essere intenzionato a collaborare con le autorità ai fini del suo rimpatrio. Dichiarazioni che ha reiterato dinanzi al Sostituto del Giudice delle misure coercitive. Ora, detti fatti ricadono indubbiamente sotto il campo di applicazione dell'art. 76 cpv. 1 lett. b LStr combinato con gli art. 75 cpv. 1 lett. g e 76 cpv. 1 lett. b n. 3 e n. 4 LStr. Osservato poi che, come rilevato nella sentenza impugnata e peraltro non contestato dal diretto interessato, il suo allontanamento non appare inattuabile per motivi giuridici o effettivi (art. 80 cpv. 6 lett. a LStr a contrario), è pertanto a giusto titolo che la Corte cantonale ha convalidato la decisione di carcerazione pronunciata nei confronti del ricorrente la quale, allo stato attuale del procedimento, appare proporzionata (art. 96 LStr). Infine, niente indica che le autorità non ottempereranno al loro dovere di celerità (art. 76 cpv. 4 LStr).

E. 3

Il ricorrente sostiene di avere depositato una prima domanda di asilo in Spagna, segnatamente alle Isole Canarie, motivo per cui in virtù del regolamento Dublino dovrebbe essere rinviato verso questo paese e non in Mali. La critica è inconferente. Come rilevato nella pronuncia cantonale e dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM nella propria risposta e come per di più confermato da vari documenti figuranti agli atti, le ricerche eseguite nel sistema Eurodac indicano che l'interessato ha depositato tre domande d'asilo, due in Svizzera (nel 2012 e nel 2014) e una in Germania (nel 2013) : niente invece risulta per quanto concerne la Spagna. Dato poi che il sistema Eurodac è basato sul confronto delle impronte digitali, il fatto che il ricorrente abbia fornito nei diversi paesi dati d'identificazione differenti (cioè diverse date di nascita) non è atto a dimostrare che le ricerche effettuate erano insufficienti. Al riguardo va aggiunto che il documento trasmesso dal ricorrente con la propria replica, redatto in spagnolo e concernente la sua iscrizione presso il controllo degli abitanti del Comune di X. _____, in Andalusia - quand'anche si volesse considerare che è ammissibile (cfr. art. 99 LTF) non dimostra che ha chiesto l'asilo in detto Paese, solo che risiedeva in detto Comune. Anche su questo punto il ricorso si dimostra infondato e come tale va respinto.

E. 4

Da quel che precede discende che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, è infondato e, come tale, va respinto.

E. 5

Viste le particolarità della fattispecie, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).